

Decisione n. 15 del 26/04/2023

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) - (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202315777).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota PEC del 30/03/2023, acquisita in pari data al protocollo n. 0000483, con la quale il Sig. (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito da parte della (OMISSIS) formatosi sulla propria istanza del 07/02/2023 volta ad accedere alla seguente documentazione:

- Modello C2 storico dei figli – (OMISSIS) – ovvero documentazione alternativa di pari contenuto dichiarativo;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato all'Amministrazione da parte dell'istante;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

CONSIDERATO CHE, nella citata richiesta di riesame, l'istante fa presente che l'invio della comunicazione ai controinteressati è avvenuta in data 14/02/2023 e conseguentemente questa Difesa Civica, ritenendo che nel caso di specie non si fosse formato il diniego tacito di cui all'art. 25, comma 4 della L. 241/1990, con nota prot. 504 del 03/04/2023 ha chiesto all'Amministrazione di comunicare:

- i tempi di conclusione del procedimento di accesso, essendo già trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge;
- in subordine, in caso di denegato accesso, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta ai sensi della ripetuta L. 241/1990;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale, con nota del 06/04/2023, acquisita in pari data al protocollo n.000526, ha comunicato a questa Difesa Civica che l'istanza di accesso è stata accolta e che la documentazione richiesta è stata trasmessa all'istante con le note prot. n. 145075/23 e prot. n. 145026/23 del 31/03/2023, riferite rispettivamente a (OMISSIS);



PRESO ATTO che l'Amministrazione, con la citata nota del 06/04/2023, ha altresì fornito chiarimenti in merito al differimento dei termini di evasione della predetta istanza di accesso;

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto ai punti che precedono - l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS), volta ad ottenere dalla Giunta Regionale la documentazione indicata in premessa, è dichiarata **improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante e alla (OMISSIS)

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.